

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE TOSCANA

### Ricorso con istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati

Per:

- la **Sig.ra XXX**, nata a Vinci (Fi) l'.....1931, residente in Firenze, Via .....C.F. .... rappresentata legalmente dal figlio, Sig. Sig. ZZZ, nato a Firenze il ....., residente in .....nella qualita' di amministratore di sostegno come da nomina che si allega (doc. 1), in proprio e nella qualita' di erede del Sig.ZZZ Umberto, nato a Firenze il .....deceduto in data 1.....(doc. 2);
- il **Sig. ZZZ**, nato a Firenze il .....1955, residente in ....., in proprio e nella qualita' di erede del Sig.ZZZ , nato a ..... deceduto in data .....(doc. 2);

tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli Avvocati Claudia Moretti ed Emmanuela Bertucci del foro di Firenze come da mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso lo studio delle stesse, in Firenze, Borgo Pinti 75 R, ove dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax 055 2345709;

- *ricorrenti* -

#### **contro**

**Comune di Firenze**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Firenze, Piazza della Signoria 1,

- *convenuto* -

#### **e contro**

la **Cooperativa Sociale a.r.l. Punto Service**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Caresanablot (Vc), Via Vercelli 23/a, in qualita' di gerente la Rsa Canova, sita in Firenze, Via S. Maria a Cintoia 9/4

- *convenuto* -

#### **e contro**

la **A.s.p. Montedomini**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze, Via de' Malcontenti 6, in qualita' di ex gerente la Rsa Canova sita in Firenze, Via S. Maria a Cintoia 9/4

#### **e notificato, in qualita' di controinteressato a**

**Azienda Sanitaria di Firenze**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze, P.zza Santa Maria Nuova, 1

- *controinteressato* -

#### **per l'annullamento previa sospensiva**

- della determinazione o delibera o comunque dell'atto amministrativo del Comune di Firenze e/o della Punto Service Cooperativa Sociale in qualita' di gerente il servizio socio sanitario di Rsa Canova, con il quale si aggiorna il contributo dovuto per il pagamento della quota sociale per il ricovero in Rsa Canova della Sig.ra xxx a carico dei ricorrenti, come risulta dalle comunicazioni del 22 novembre 2008 e del 26.11.2008, effettuate da parte della Coop. Sociale Punto Service, a firma del Direttore responsabile Dott. Francesco Biondi (doc. 3 e 4);
- della determinazione o delibera o comunque dell'atto amministrativo del Comune di Firenze e/o della Punto Service Cooperativa Sociale in qualita' di gerente il servizio

socio sanitario di Rsa Canova, con il quale si determinano le dimissioni della Sig.ra XXX, di cui alla comunicazione effettuata al Sig. ZZZ in data 30 dicembre 2008 (doc. 26), ricevuta per raccomandata ar il 2 gennaio 2009;

**nonche'**

di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso

fra cui in particolare:

- della convenzione siglata fra la **Cooperativa Sociale a.r.l. Punto Service e l'Asl 10 di Firenze in merito alla gestione della Rsa Canova e del relativo servizio socio sanitario** di cui alla comunicazione del 26.11.2008 (doc.4);
- della convenzione siglata fra la **Cooperativa Sociale a.r.l. Punto Service e il Comune di Firenze in merito alla gestione della Rsa Canova e del relativo servizio socio sanitario** di cui alla comunicazione del 26.11.2008 (doc.4);
- del "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali" emanato con Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 19/04 del 18.01.1999 e n. 652/144 del 03.05.1999, modificate dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 553/95 del 05.06.2000, n. 1271 del 20.12.2001 e n. 130 del 21.12.2004 (Doc. 5), nonche' del "Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Firenze" emanato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 108 del 11 aprile 1994 e successive modifiche, come modificato dalla deliberazione n. 21 della Giunta della Societa' della Salute del 22 dicembre 2008 (Doc. 6);

**nonche'**

di **ogni altro atto** antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso;

**In fatto**

1. La Sig. ra XXX è persona non autosufficiente, affetta da una grave forma di morbo di Alzheimer e demenza senile, impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (doc. 7); e' persona ritenuta invalida civile al 100% ormai dal 2004 (doc. 8), successivamente ad una caduta nella quale si fratturava l'omero destro, nonche' persona idonea all'ottenimento dei benefici e alle agevolazioni di cui alla legge 104 del 1992 (doc. 9).
2. Il Sig. YYY, marito della Sig.ra XXXe padre del Sig. ZZZ, nel novembre del 2004 si trovava anch'egli ad essere totalmente non piu' autosufficiente, per una rovinosa caduta nella quale si fratturava il femore. Gia' colpito negli anni precedenti da ictus e gia' riconosciuto invalido al 100% sin dal 2000, nel 2005 veniva ritenuto idoneo all'ottenimento dell'indennita' di accompagnamento a far data dal 1 ottobre 2004 (doc. 10)
3. Per tale motivo, tramite i Servizi Sociali della Asl Quartiere 5, ad istanza del figlio ZZZ, veniva attivata la procedura di inserimento in Rsa per entrambi i genitori

non piu' autosufficienti: la commissione per la valutazione della non autosufficienza ne decretava le gravi condizioni di salute per entrambi (doc. 11 e 12) e se ne stabiliva l'inserimento nella Rsa Canova sita in via S. Maria da Cintoia in Firenze, all'epoca gestita dalla A.s.p. Montedomini, a far data dal febbraio 2005.

4. In data 17 maggio 2006 il Sig. YYY decedeva e lasciava quali propri unici eredi *ab intestato* la moglie e l'unico figlio, odierni ricorrenti anche in detta qualita'.
5. Contestualmente all'inserimento dei Sig.ri XXXeZZZ, il Comune di Firenze determinava l'ammontare della quota sociale della retta a carico dei singoli assistiti e dei familiari, secondo cui entrambi i ricoverati avrebbero dovuto pagare gran parte della quota sociale della retta, con la contribuzione del figlio Sig. ZZZ secondo le seguenti spettanze:

*Dal febbraio 2005 al giugno del 2006 (e cioe' prima del decesso del Sig.ZZZ):*

- per la degenza della sig.ra Marzi, la quota sociale a carico della stessa era circa di euro 17,00 euro (dai 16,77 fino ai 18,05 euro giornalieri) e di euro 16,15 a carico del figlio Sig. ZZZ (doc. 13 - 15)

- per la degenza del Sig. YYY, la quota sociale a carico dello stesso era di circa 17,00 euro (dai 16,77 fino ai 17,22) e di 16,15 euro a carico del figlio Sig. ZZZ (doc. 14 – 15)

*Per il periodo che va da dal luglio 2006 ad oggi (ossia a seguito della morte del Sig.*

*YYY) veniva effettuato un nuovo calcolo e attribuita a carico dell'assistita e del figlio*

**l'intera quota sociale** cosi' ripartita: circa 17,00 euro a carico della Sig.ra XXXe circa 32,00 euro a carico del figlio ZZZ, come testimoniano le fatture emesse dalla Rsa Canova.

6. Le fatture venivano emesse mensilmente nei confronti del Sig. ZZZ, e contenevano cumulativamente gli importi dovuti per il ricovero in Rsa Canova di entrambi i genitori, ossia gli importi dovuti da tutti e tre. Per chiarezza e precisione espositiva si allegano dei prospetti che guidano alla lettura delle fatture allegate, attraverso i quali sara' piu' semplice ricostruire le singole richieste di pagamento mensili di cui alla fatturazione, a che titolo, in che quota parte dell'intero e le somme che sono state corrisposte dai odierni ricorrenti e dal Sig. YYY (doc. 16)
7. I redditi della Sig.ra XXXsono ad oggi (e parimenti alla data di ingresso in Rsa) composti da una pensione di reversibilita' del marito pari a circa 480,00 euro mensili e da un'indennita' di accompagnamento di circa 465,00 euro mensili (doc.17). Il suo Isee, pertanto, considerando il fattore di demoltiplicazione dovuto all'handicap, considerando che solo il primo emolumento pensionistico e' soggetto a tassazione Irpef (e dunque computabile nel calcolo), considerando la soglia del minimo vitale (art. 24 della l. 328 del 2000, ossia la legge quadro sui servizi sociali), e' pari a 0,00 euro.
8. I redditi del Sig. YYY, al tempo dell'inserimento e fino al decesso constavano di una pensione di circa 660 euro mensili, piu' un' indennita' di accompagnamento di 450,00 mensili (doc. 18).

9. In data 30 maggio 2006, appena deceduto il Sig. YYY, il Comune di Firenze procedeva alla rideterminazione retroattiva della compartecipazione al costo di degenza in Rsa Canova, dovuto alla concessione retroattiva dell'indennita' di accompagnamento a far data dal giorno del ricovero (doc. 19). Veniva dunque richiesto al figlio, Sig. ZZZ, il pagamento della differenza fra quanto corrisposto e quanto sarebbe dovuto asseritamente esser pagato, ossia euro 7233,11 (doc. 20). Le somme, a richiesta del ricorrente, venivano rateizzate e il Sig. ZZZ . Si richiedeva chiedeva pero' apposita garanzia dal coniuge coobbligato, Sig.ra Paola Pinzauti (doc. 20 bis). Il ricorrente corrispondeva in tutto la somma di euro 5638,36 tramite bollettino di conto corrente (3000,00 euro) nonche' undici rate da euro 239,85 euro a mezzo bonifico bancario (doc. 21).
10. All'atto di ingresso dei Sig.ri XXXeZZZ venivano corrisposti all'A.s.p. Montedomini anche due depositi cauzionali, rispettivamente di euro 1027,00 euro per il ricovero della Sig.ra Giovanna e di euro 988,00 per il Sig. ZZZ(doc. 22)
11. In totale dunque, dall'atto di ingresso alla morte del Sig. YYY, venivano corrisposti in totale alla A.s.p. Montedomini **15.446,00 euro** di cui **7.509,75 euro** corrisposte dal figlio Sig. ZZZ (doc. 16)
12. Cosi' come in totale, dunque, dall'atto di ingresso ad oggi, per la degenza della Sig.ra Giovanna XXXsono stati corrisposti in tutto **54.082,18 euro** versati alla A.s.p. Montedomini e Punto Sevice (delle 64.690,91 euro richiesti in fatture) di cui **38.399 euro** versati dal figlio, Sig. ZZZ (doc. 16)
13. Nel maggio del 2008 il Sig. ZZZ interrompeva i pagamenti alla Rsa Montedomini.
14. In data 28 ottobre 2008, l'Asl 10 di Firenze alienava l'immobile destinato alla Rsa Canova e la relativa gestione del servizio socio-sanitario alla Punto Service Cooperativa Sociale, che e' subentrata a Montedomini a far data dal 31 ottobre scorso (doc. 23). In data 22.11.2008, veniva comunicato al sig. ZZZ che la compartecipazione alla quota sociale della retta di degenza per la madre aumentava da 49,50 euro giornalieri a 53,34 euro iva inclusa, e con la medesima comunicazione veniva contemporaneamente sottoposto alla sua firma, in qualita' di "delegato" della Sig.ra Marzi, un atto di "*accettazione contratto di ospitalita*" (doc. 3). Sotto minaccia di dimissioni coatte, coartato nella volonta' e in assenza di informazione corretta e veritiera sullo stato delle cose, il ricorrente sottoscriveva il documento.
15. In data 26 novembre 2008, in contraddizione con le cifre fornite quattro giorni addietro al Sig. ZZZ, la Punto Service comunicava tramite affissione in bacheca che gli ospiti della Rsa Canova, i nuovi accordi con il Comune di Firenze e con la Asl 10 di Firenze, secondo i quali venivano stabiliti i nuovi importi relativi alle quote sociali previste per il modulo base, modulo Alzheimer e quota alberghiera, iva inclusa (doc. 4). Ad oggi, non e' ancora chiaro a quale categoria i resistenti intendano catalogare le cifre richieste alla sig.ra XXXe al figlio, posta la discrasia fra la prima comunicazione e la seconda.

16. La condizioni economica dei Sig.ri Giovanna XXXe YYY all'atto dell'ingresso, così come alla morte del Sig.ZZZ e quella tutt'ora in corso per la Sig.ra Marzi, e' disagiata. Quando nell'ottobre del 2004 le condizioni di salute dei medesimi si sono repentinamente aggravate per entrambi, avevano appena ottenuto, a causa della loro indigenza, l'assegnazione di un alloggio popolare da parte del comune di Firenze (doc. 24).
17. Il Sig. ZZZ, per far fronte a quanto viene richiesto sotto minaccia di dimissione dalla Rsa Canova – Il Giglio, si e' visto costretto a chiedere finanziamenti per un importo pari a 12.000,00euro, pur avendo già a suo carico un mutuo per la propria casa d'abitazione (doc. 25)
18. Dopo varie telefonate e colloqui minatori, in data 30 dicembre 2008, con lettera raccomandata ar ricevuta dal ricorrente in data 2 gennaio 2009, la Punto Service comunicava al Sig. ZZZ la “disdetta” dal “contratto di servizio” per mancato pagamento della quota sociale per i mesi di Ottobre e Novembre (doc. 26) e minacciava le dimissioni della sig.ra XXXnei giorni successivi. Il Sig.ZZZ, si vedeva dunque costretto a versava circa 3150,00 euro pari all'intera quota sociale di cui alle fatture 95 e 37 emesse dalla Punto Service, che nel frattempo, provvedeva all'emissione della fattura di gennaio 2009 (doc. 27)
19. I legali dei ricorrenti effettuavano formale richiesta di accesso agli atti finalizzata alla piena difesa degli interessi dei ricorrenti, che ad oggi non e' stata ancora evasa (doc. 28).

## **Diritto**

1. ***Premessa sulla normativa di settore in materia di handicappati/disabili gravi e anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti.***

### **La legge nazionale e regionale.**

La complessità della materia merita, per chiarezza espositiva, di un breve cappello introduttivo di ricognizione della normativa applicabile. Le prestazioni di degenza in residenze sanitarie assistenziali per soggetti handicappati/disabili gravi non autosufficienti **rientrano fra i cosiddetti LEA, livelli essenziali di assistenza**, come da combinato disposto degli art. 54 l. 289 del 2002, art. 1 e 3-septies d.lgs. 502 del 1992, D.p.c.m. 29 novembre 2001, allegato 1, lettera H. Si tratta di “**prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria [...] caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria**” (art. 3-septies, comma 4, d.lgs. 502 del 1992). E proprio **in ragione della duplice rilevanza sanitaria prima che sociale**, il legislatore ha previsto che il pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti e' ripartita per il 50% a carico del S.S.N. e per il restante 50% a carico dei Comuni, con **l'eventuale** compartecipazione dell'utente secondo i regolamenti regionali o comunali (D.p.c.m. 14 febbraio del 2001, richiamato dall'art. 54 della legge 289 del 2002); per soggetti handicappati/disabili gravi non autosufficienti e' ripartita per il 70% a carico del S.S.N. e per il restante 30% a carico dei Comuni, **con l'eventuale** compartecipazione dell'utente secondo i regolamenti regionali o comunali (D.p.c.m. 14

febbraio del 2001, richiamato nell'art. 54 della legge 289 del 2002).

Pertanto, i Comuni possono chiedere all'assistito un contributo percentuale a tal fine, sulla base della situazione economica dello stesso, valutata secondo i parametri ISEE, così come determinata dall'art. 25 della legge 328/2000 in relazione a quanto stabilito nel d.lgs. 109/98.

\*\*\*

### **Sulla giurisdizione del giudice amministrativo.**

Questa difesa ritiene di dover puntualizzare, seppur per mero scrupolo difensivo, le motivazioni del radicamento della giurisdizione del presente giudizio innanzi al giudice amministrativo. Il TAR Emilia, infatti, ha recentemente rigettato una istanza cautelare di sospensiva di un provvedimento amministrativo di dimissioni, senza entrare nel merito, poiché ha *“ritenuto, ad una prima sommaria delibazione, che il ricorso appare inammissibile per difetto di giurisdizione (cfr. Cass. SS.UU. Civili 28.04.2004 n. 8102)”* (doc. 54).

Per contro, altra recentissima giurisprudenza civile del Tribunale di Firenze, ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario in materia di rimborsi di quanto indebitamente pagato alla Residenza sanitaria assistenziale dei parenti dei degenti – indebito che si fondava su un provvedimento amministrativo illegittimo (doc. 55). Simili pronunce, **solo in apparenza diametralmente opposte**, rendono allora necessario un approfondimento della questione, anche in sede cautelare. Il presente ricorso si compone, di fatto, in due richieste giudiziali, separate e connesse. La prima, attinente al rapporto fra l'amministrazione pubblica (Comune e Asl) e i ricorrenti in ordine alla permanenza della persona degente nella RSA e alla composizione della quota in compartecipazione che il degente deve versare.

La seconda attiene invece alla ripetizione di somme indebitamente pagate dai ricorrenti alla RSA, inquadrabili nell'istituto della ripetizione di indebito soggettivo, posto che dette somme dovevano essere corrisposte alla RSA non già dai ricorrenti bensì dal Comune. Ovvero, e comunque, a titolo di risarcimento del danno ingiusto provocato con il comportamento illecito dell'amministrazione comunale. La prima questione è quella erroneamente e frettolosamente trattata dal TAR Emilia Romagna, che ha declinato la propria giurisdizione in fase di sommaria delibazione sulla base della massima della sentenza Cass. SS.UU. Civili 28.04.2004 n. 8102, la quale recita: *“In materia di spese di ospedalità concernenti malati mentali cronici, in base al combinato disposto degli art. 1, 51 e 75 della legge n. 833 del 1978, 30 della legge n. 730 del 1983, 1 e 6 d.P.C.M. 8 agosto 1985, nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio-assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del S.s.n. Le relative controversie con le quali un soggetto pubblico chieda ad un privato il rimborso delle spese, essendo di contenuto civilistico, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, esulando esse dalla previsione dell'art. 7 l. n. 36 del 1904 e, quindi, dell'art. 7 l. n. 1034 del 1971, che riguardano le controversie per l'identificazione dell'ente amministrativo competente per la spesa. (Principio affermato in relazione a fattispecie cui non era applicabile, "ratione temporis", la nuova disciplina*

della giurisdizione in materia di pubblici servizi ex art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, nè l'art. 33 d.lg. n. 80 del 1998)". **A ben vedere, la sentenza citata a supporto di tale scelta dice esattamente il contrario**, poiche' attiene ad una vicenda giudiziaria iniziata nel 1994 prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 (doc. 56). La Corte specifica infatti chiaramente che **"trattandosi di controversie iniziate nel 1994 e 1995, il riparto della giurisdizione segue il regime precedente il 30 giugno 1998"**. Dunque, la giurisdizione del giudice ordinario sussisteva fino all'entrata in vigore di detta legge, che ha demandato – per le controversie future – la giurisdizione al giudice amministrativo. Il corretto radicamento della giurisdizione amministrativa nel presente procedimento, per quanto attiene alla prima delle richieste giudiziali svolte e' di tutta evidenza. L'inserimento della signora XXXe del Sig.ZZZ in RSA e' avvenuto all'interno di un procedimento amministrativo che inizia con la presa in carico della persona da parte dei servizi sociali; similmente dicasi per la permanenza della ricorrente struttura Rsa Canova (oggi denominata Il Giglio).

**Ne' il fatto che l'Asl 10 abbia alienato l'immobile adibito alla Rsa stessa e abbia, assieme al Comune di Firenze, affidato il relativo servizio pubblico socio sanitario alla Cooperativa Sociale Punto Service (soggetto privato convenzionato) muta in alcun modo i termini del problema, ne' interrompe o modifica il rapporto di servizio esistente fra l'utente ricoverato e le istituzioni.** Non e' infatti in discussione la natura "pubblicistica" del rapporto fra utente e amministrazione comunale e Asl, nonche' l'inquadramento della degenza della ricorrente presso l'Rsa all'interno del procedimento amministrativo (l. 241/90) di presa in carico della persona da parte dei servizi sociali comunali, secondo quanto previsto dalla normativa ampiamente richiamata nel presente ricorso. **Ne' del resto ha pregio l'eventuale natura privatistica della struttura, in quanto, come ben chiarito anche in sentenza del Tar Lombardia, n. 1254/06, "il gestore del servizio puo' essere indifferentemente un soggetto pubblico o privato, purché convenzionato o accreditato (in questo vi e' un'espressa previsione nell'art. 6 del Dpcm 8 agosto 1985)",** cosa peraltro ribadita anche con la legge regionale su citata, dal regolamento attuativo oggi impugnato laddove prevede accordi e convenzioni per lo svolgimento delle funzioni pubbliche socio assistenziali.

\*\*\*

**Parimenti e' attribuita al giudice amministrativo la giurisdizione sulla ripetizione delle somme indebitamente pagate dai ricorrenti alla RSA e sul risarcimento del danno da comportamento illecito della P.a.** L'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (confermato e riformulato poi dall'art. 7 legge 21 luglio 2000 n. 205) devolve alla giurisdizione amministrativa esclusiva tutte le controversie in materia di pubblici servizi. Tuttavia, detta norma nel 2004 ha subito un intervento correttivo da parte della Corte Costituzionale (sent. 204/2004) che ha limitato la portata di questa attribuzione esclusiva di giurisdizione, restituendo al giudice ordinario le controversie in materia di pubblici servizi che riguardino le *"indennita' canoni ed altri corrispettivi"*. La sentenza appena citata e' stata piu' volte applicata dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite,

secondo cui ha inteso devolvere alla giurisdizione ordinaria solo quelle "pretese creditorie (che) ineriscono unicamente a diritti patrimoniali di derivazione strettamente convenzionale", che non comportano alcuna "valutazione" sull'operato discrezionale della pubblica amministrazione (Cass. SS.UU. 25119 del 14 ottobre 2008; Consiglio di Stato n. 4298 del 2008; Consiglio di Stato n. 4062 del 2008). Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo quando si debba valutare l'esercizio della **discrezionalità amministrativa (in questo caso dei Comuni) e non già della cosiddetta discrezionalità puramente tecnica o vincolata** (quale può essere ad esempio, quella esercitata nello stabilire il prezzo del biglietto del tram cittadino (pubblico servizio, generalmente svolto da privati, prezzo predeterminato in via di convenzione-carta di servizi).

La sentenza civile depositata sintetizza egregiamente l'exkursus giurisprudenziale in punto di giurisdizione, escludendo categoricamente, con puntuale ed estesa motivazione, la giurisdizione del giudice ordinario in un caso identico a quello per cui è causa. Non solo sussiste dunque la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33, comma 1, l. 80/98, ma si tratta addirittura di giurisdizione esclusiva (Tar Lombardia, 1254/2006) poiché non si verte in materia di canoni o corrispettivi per un pubblico servizio (come invece sarebbe ad esempio nel caso del biglietto dell'autobus per un servizio di trasporto pubblico urbano), ma in materia di provvedimenti amministrativi autoritativi rivolti, volta per volta, ad un determinato soggetto, provvedimenti che *ad personam* indicano e modificano gli importi che i ricorrenti pagano. Non solo. Secondo quanto stabilisce la recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel (n.3/2008) si verte senza dubbio in materia di giurisdizione esclusiva affermata in via generale per i servizi pubblici, ma anche nell'ambito di applicazione della precedente normativa. La sopravvenuta ripartizione della giurisdizione effettuata dal legislatore del 1998 e confermata con legge n. 205 del 2000, conferma la precedente ripartizione (e l'attribuzione esclusiva al g.a.) che vuole di esclusiva giurisdizione del g.a. la materia relativa alle spese di ospitalità di cui all'art. 29 del r.d. 1054 del 1924 (richiamato anche dall'art. 7 della l. 1034 del 1971).

\*\*\*

### **Il rapporto giuridico Utente – Istituzioni – Rsa.**

E' bene sin d'ora far presente che sia la A.s.p. Montedomini – Rsa Canova che la Punto Service Cooperativa Sociale non hanno, e non possono, ad avviso di chi scrive, rapporti contrattuali diretti con i ricorrenti e con il Sig. YYY sua ospite, e che invece le strutture in questione operano prestando un servizio pubblico sulla base di convenzioni e accordi con il Comune di Monserrato e/o con l'Asl competente per territorio. L'ospite è infatti inserito in un procedimento di presa in carico da parte del servizio sociale ormai da anni, a causa delle gravi condizioni di salute e di disagio economico. **Per questo, le regole alle quali sottostanno i rapporti che ne derivano, e per cui oggi è causa sono di natura pubblicistica e non già contrattuale/privatistica, e gli introiti e le obbligazioni che ne scaturiscono per le rette di ricovero hanno fonte giuridica estranea all'utenza che è terza rispetto agli accordi stessi**. D'altro canto l'utenza

stessa, laddove chiamata a compartecipare al costo della prestazione socio sanitaria, costituisce con l'Amministrazione competente, tramite i Servizi Sociali di riferimento, un rapporto giuridico in tutto e per tutto assimilabile e regolato dalle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241 del 1990, nell'ambito del quale, le somme da esborsare (a prescindere che siano direttamente anticipate dall'utenza alla Rsa di turno come nel caso di specie, piuttosto che in quelle del Comune che poi pagherà la struttura convenzionata) sono somme che derivano e devono derivare (pena la carenza assoluta di potere) direttamente dalle delibere e/o determine comunali. Si tratta di somme corrisposte in un'ottica di sostegno sociale ai più bisognosi: tramite la normativa secondaria e di settore, la collettività sceglie in che misura aiutare i meno abbienti esonerandoli dalla compartecipazione al costo rette, ovvero impone un contributo per la degenza in Rsa a chi può permetterselo.

**Quanto sin qui esposto rende chiaramente comprensibile come soggetti obbligati al pagamento in favore della RSA sono il SNN e il Comune di Firenze, comune di residenza della signora XXXe del marito, che ha avviato l'iter procedimentale di inserimento in RSA per il tramite dei propri servizi sociali. Quanto spetta alle strutture oggi convenute, sulla base di accordi con le Istituzioni per le quali svolge il pubblico servizio in questione, non può dunque esser richiesto ad alcun titolo alla Sig.ra XXXma bensì al Comune di Firenze e alla Asl di riferimento, nel caso l'Azienda UsI 10 di Firenze, ciascuno per la propria quota di legge.** Una cosa è un rapporto contrattuale di tipo privato, dove l'utente entra e contratta il prezzo per la propria degenza nella casa di riposo, ben altro invece è una prestazione socio-sanitaria (**peraltro ricompresa fra i Livelli essenziali di assistenza**) che le Istituzioni sono tenute a garantire (si legga in proposito l'art. 6 della legge regionale n.23 del 2005), con istituti propri ovvero avvalendosi di strutture residenziali private con le quali convenzionarsi. La Sig.ra XXXe' **soggetto terzo ed estraneo al rapporto giuridico-economico che si instaura fra la Rsa e il Comune stesso.** Risultano del tutto illegittime tutte quelle disposizioni del regolamento del Comune di Firenze oggi impugnato (doc.5), che individua il Comune come soggetto che *"integra"* e *"contribuisce"* al costo della quota. Ne' del resto, come già detto supra, ha pregio l'eventuale natura privatistica dell'ente che gestisce la struttura, sia essa Montedomini, il Comune, l'Asl, piuttosto che la Cooperativa Sociale Punto Service, in quanto, come ben chiarito anche in sentenza del Tar Lombardia, n. 1254/06, *"il gestore del servizio può essere indifferentemente un soggetto pubblico o privato, purché convenzionato o accreditato (in questo vi è un'espressa previsione nell'art. 6 del Dpcm 8 agosto 1985)".* **La nullità degli atti di impegno dei parenti per illiceità della causa, contrarieta' a norme imperative nonché annullabilità per dolo e/o errore essenziale.**

La normativa su richiamata spiega altresì il perché altrettanto illegittima debba esser considerata ogni tipo di richiesta economica o solidarietà nel presunto debito ovvero ogni qualsivoglia riconoscimento di debito a carico dell'utenza – e a fortiori come vedremo dei parenti! –, che siano fondati su dichiarazioni di impegno effettuate al Comune o alle Strutture da parte di questi ultimi, **in quanto nulle per**

### contrarietà a norme imperative e viziate nel consenso.

Gli eventuali atti di impegnativa, unilaterali ovvero pseudo-contrattuali sottoscritti dal Sig.D'Elia, tanto più se in qualità di presunto "delegato" della Sig.ra Marzi, quale quello di cui al documento del 22 novembre 2008 (doc. 2) in favore delle Strutture convenzionate, contrastano radicalmente con la *ratio*, gli scopi, l'oggetto e le modalità attuative della normativa posta a tutela degli handicappati e disabili gravi. Infatti, sia la Montedomini che la Punto Service lavorano nel caso di specie, e per tutte le prestazioni incluse fra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), in convenzione con le istituzioni e offrono un servizio pubblico essenziale, sanitario, prima ancora che sociale, la seconda prevalentemente sociale, per il quale il legislatore ha dettagliatamente individuato modalità, casi, costi della prestazione, soggetti sui quali tali costi devono gravare.

Appare ovvio che se il legislatore avesse voluto rimettere al libero mercato la determinazione di quanto costi una prestazione socio-sanitaria e chi debba pagarla, non avrebbe disciplinato in modo così puntuale la materia. Il quadro normativo su enucleato non ammette deroghe ed è nulla ogni pattuizione che lo contrasta ai sensi dell'art. 1418, comma 1 c.c.. È evidente e lampante che le impegnative in questione costituirebbero il mezzo per eludere l'applicazione della normativa nazionale in materia di ripartizione dei costi di permanenza dei disabili e handicappati gravi nelle RSA e dunque le stesse sono nulle altresì, ai sensi degli artt. 1418, comma 2, 1343 e 1344 c.c., in quanto stipulate in frode alla legge, per eluderne l'applicazione nonché per contrarietà della causa a norme imperative. Laddove le considerazioni fin qui svolte non fossero ritenute assorbenti, le impegnative del caso sarebbero comunque **annullabili per violenza, dolo e/o errore essenziale**. L'intera vicenda si inquadra in una situazione di illegalità sistematica, generalizzata e preordinata – da parte di Comuni italiani e RSA - a scaricare sulle famiglie i costi delle prestazioni sociosanitarie cui le istituzioni sono tenute. Il problema è di rilevanza nazionale e, come visto, ha investito organi istituzionali a tutti i livelli (difensori civici comunali, regionali, Autorità garante per la protezione dei dati personali, interrogazioni parlamentari), la magistratura sia civile che amministrativa, le associazioni dei consumatori. A voce unanime si è denunciata la violazione di legge costante e sistematica operata dalla maggior parte dei Comuni italiani e similmente del Comune di Firenze e delle strutture convenzionate e/o accreditate che per conto delle Istituzioni svolgono il pubblico servizio ai cittadini. E infatti di tutta evidenza come i congiunti dei pazienti non firmano certo un'impegnativa se non costretti da una condizione di **coartazione psicologica della volontà**: gli stessi si sentono ovviamente "obbligati a sottoscriverla" temendo che la parente gravemente disabile sia lasciata per la strada. In una posizione debole, quale è quella dell'utente di fronte all'Amministrazione, a richiesta, si impegna. Non solo. Si consideri che, come nel caso di specie, il tutto avviene con i veri e propri "artifici normativi" ad opera delle Istituzioni che si pongono/impongono come portatori di "verità" e di "legalità" al quale il cittadino in buona fede non può che affidarsi. Non solo, ma il tutto generalmente avviene sotto precedenti minacce di dimissioni o di mancato inserimento da parte delle strutture stesse, laddove non si provveda ad impegnarsi economicamente come richiesto.

Appare ora chiaro che pur non essendovi tenuti per legge ma essendovi un regolamento comunale in tal senso, l'utenza e i parenti sono di fatto costretti e comunque indotti necessariamente, se vogliono procedere all'inserimento (nel caso della Sig.ra XXX alla permanenza in Struttura), a sottoscrivere impegnative direttamente con le strutture ospitanti. Sottoscrizione per questo viziata nel consenso per dolo determinante e/o errore essenziale, oltre che da coartazione psicologica della volontà. Per questo, oltre che nullo, è da annullare ogni qualsivoglia provvedimento del Comune di Firenze, della Als e delle strutture che per loro conto svolgono il servizio socio sanitario in oggetto, che pongano dette impegnative quale titolo per la riscossione di somme dall'utenza e dai parenti.

Quanto detto in merito alla degenza della Sig.ra Marzi, vale anche in merito alla degenza del Sig. YYY, anch'egli inserito in Rsa per il tramite del servizio sociale del Comune di Firenze.

Gli atti di impegno in questione devono piuttosto esser letti e inquadrati quali atti infraprocedimentali o provvedimenti radicalmente viziati e nulli in un procedimento amministrativo che affonda le proprie radici nella illegalità preordinata e protratta ormai da anni da parte del Comune di Firenze e dagli enti convenzionati.

\*\*\*

**2. In merito alle dimissioni della Sig.ra Marzi. Incompetenza e/o carenza di potere; Violazione di legge L. 328 del 2000, con particolare riferimento agli art. 1, 6 e 14; Ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e incoerenza del provvedimento impugnato. Travisamento della situazione di fatto, carenza di istruttoria. Violazione degli artt. 32 e 38 della Costituzione della Repubblica italiana.**

**Incompetenza e/o carenza assoluta di potere**

La determina sottostante alla comunicazione del 31.12.2008 del Direttore della Rsa Canova (denominata il Giglio a seguito di cambio di gestione) (doc. 26) con la quale si comunica al Sig.r ZZZ le imminenti dimissioni della Sig.ra XXX dalla struttura, dovute alla sospensione dei pagamenti, presuppone necessariamente un atto amministrativo con il quale si decidono e dispongono le dimissioni dalla struttura Rsa Canova – Il Giglio.

Nonostante l'accesso agli atti urgente effettuato dai legali scriventi, non è stato ad oggi possibile conoscere ed entrare in possesso della copia di tale decisione, ammesso che ve ne siano tracce agli atti del procedimento stesso. **Cio' costituisce grave compressione del diritto costituzionale di difesa proprio dei ricorrenti, non essendo in grado ad oggi di conoscere i contenuti del provvedimento in questione, le motivazioni addotte, sia sotto un profilo medico sanitario aggiornato che sotto il profilo sociale ed economico, l'istruttoria che ne è alla base, i provvedimenti e il piano terapeutico previsto per il futuro, quale ad esempio il trasferimento presso altra struttura e soprattutto, chi dispone la suddetta dimissione.** Laddove invece la decisione fosse stata presa direttamente dalla Rsa – Punto Service, dal personale sanitario o dagli organi che la rappresentano, come sembrerebbe dalla lettera di dimissioni sottoscritta dal Direttore Dott. Francesco Biondi, è in primo luogo illegittima per incompetenza e/o carenza assoluta di potere del soggetto

dal quale promana. L'accesso alle prestazioni socio-sanitarie in oggetto viene infatti richiesto dall'utente al **proprio Comune di residenza – il Comune di Firenze**, nel caso di specie – per il tramite dei servizi sociali comunali, che prendono in carico l'utente avviando una complessa procedura nella quale e' determinante, ai fini della concessione del servizio, il parere della commissione di valutazione multidimensionale (che elabora un piano personalizzato per l'utente, autorizzando l'ingresso in RSA sulla base di valutazioni sanitarie, cliniche e sociali). Sulla base di quanto deliberato dalla Commissione di valutazione multidimensionale, il Comune di residenza determina e deve determinare l'accesso alle strutture residenziali pubbliche o convenzionate, presenti sul territorio, cosi' come ne deve determinare gli spostamenti secondo criteri socio sanitari concordati con i medici che compongono la commissione di valutazione multidimensionale. **Tali competenze non sono derogabili ne' con regolamenti comunali (oggi impugnati) ne' con eventuali convenzioni fra le istituzioni e gli enti che svolgono per loro conto il servizio pubblico in questione. Ne' tantomeno presunti atti di impegno del privato valgono la deroga alla normativa, ne' possono certo rimettere al binomio “privato-struttura” il compito di regolare i rapporti di inserimento/dimissione di un pubblico servizio.**

E', in sintesi, il Comune di Firenze che ha in carico del proprio servizio sociale la Sig.ra Marzi, che determina l'inserimento in RSA, nonche' l'eventuale dimissione della degente.

E cosi' come l'inserimento avviene a seguito di una approfondita valutazione da parte di una commissione medica che valuta il quadro clinico e il piano socioassistenziale e terapeutico piu' idoneo alle necessita' dell'utente, **e' questa stessa commissione**, su impulso del Comune di Firenze, **che deve valutare la sussistenza delle condizioni per la dimissione della degente, valutando in primo luogo la idoneita' o meno della permanenza domiciliare in relazione alle condizioni della degente, in primis sotto un profilo sanitario, per poter garantire idonea continuita' assistenziale.** A fronte di un si' complesso meccanismo, anche una eventuale convenzione che consentisse e delegasse la dimissione della degenza in RSA all' Rsa stessa, e nel caso alla Punto Service, violerebbe altresì le norme sull'ente competente per l'erogazione e gestione dei servizi sociali, previsto nella legge quadro sui servizi sociali e norme attuative, oltre che la normativa regionale.

Ad oggi, non e' dato sapere se e cosa contenga una tale convenzione perche' ad oggi non e' stata consegnata al richiedente, neppure a seguito di formale richiesta. Se ne chiede pertanto sin d'ora l'esibizione e produzione in giudizio e la si impugna come atto presupposto e comunque connesso.

**Pur ritenendo le considerazioni sin qui' svolte assorbenti, per mero scrupolo difensivo si evidenzia l'illegittimita' della determinazione impugnata nella misura in cui non contiene alcuna valutazione in merito alla situazione sanitaria, clinica e sociale della ricorrente, limitandosi a deliberare la dimissione per omesso pagamento della retta.** Se anche infatti, per ipotesi, la Punto Service, nella sua qualita' di ente convenzionato con le istituzioni venisse ritenuto competente all'emanazione della delibera impugnata, in ragione di una attribuzione convenzionale della pubblica funzione,

la dimissione della degente dovrebbe comunque essere determinata dalla Commissione di valutazione, in merito alla situazione sanitaria, prima che sociale, della ricorrente. Si consideri infatti che la degente e' gravemente disabile, non autosufficiente e non piu' assistibile a domicilio. E' infatti affetta da morbo di Alzheimer: la sua condizione clinica degenerativa, andra' irreversibilmente a peggiorare. La gravita' del quadro clinico rende impossibile l'assistenza domiciliare, ne' il figlio e' in grado di fornire le necessarie cure alla ricorrente principale. **La dimissione dalla RSA, minaccia che ogni mese i ricorrenti sono costretti a subire, comporta dunque un gravissimo pericolo per la salute e la vita della signora Marzi. Ne' del resto l'amministrazione si e' premurata, come legge prevede, di individuare un piano terapeutico e socioassistenziale alternativo alla degenza in RSA, il che' vizia ulteriormente gli atti impugnati.**

#### **Rilevanza penale delle dimissioni**

Peraltro merita evidenziare che la dimissione della signora XXX gravemente ammalata e non assistibile a domicilio, disposta per il mancato pagamento della retta – pagamento che, come diremo in seguito, non e' dalla stessa assolutamente dovuto, ne' lo e' da parte dei suoi familiari – comporterebbe la commissione dei reati di abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio e omissione di soccorso da parte dell'amministrazione che l'ha autorizzata od eseguita. Cosi' come minacciare le dimissioni per morosità e costringere, come nel caso di specie, al pagamento immediato, costituisce grave forma di estorsione, minaccia grave e violenza privata. La presa in carico della persona da parte dei servizi sociali e la pianificazione degli interventi necessari sono atti dovuti da parte dell'amministrazione che non puo' "liberarsi" della degente, consapevole del pericolo cui espone quest'ultima con la dimissione. Inoltre, qualora a seguito di questa dimissione ne conseguisse pregiudizio fisico per il paziente, detto esponente dovrebbe altresì rispondere dei corrispondenti reati contro la persona, dalle lesioni fino all'omicidio colposo. Sussisterebbe anche l'elemento soggettivo del reato, posto che il Comune di Firenze e la Cooperativa convenzionata, sono ben consapevoli (come del resto tutti i comuni d'Italia, cfr. risposta all'interrogazione parlamentare in allegato) dell'illegittimità delle pretese economiche vantate ai danni dell'utente. L'elemento soggettivo del reato e' ancor piu' intenso dal momento che l'esponente dell'amministrazione nel fare la richiesta economica illegittima gioca sul fatto che il privato cittadino di fronte ad una normativa di settore cosi' complessa e frantumata, non puo' che affidarsi alla *buona fede ed alla correttezza* delle richieste della pubblica amministrazione, tanto piu' in circostanze di particolare urgenza e sofferenza dovute alla malattia. Merita ricordare che in questa fattispecie la RSA non ha rapporti contrattuali con l'utente, che gode di un servizio pubblico, ma con l'ente convenzionato. La RSA non puo' dunque dimettere l'assistito, e ad avviso di chi scrive, rischia le sanzioni penali che conseguono alla commissione dei reati elencati.

\*\*\*

**3. Illegittimità per violazione della normativa di settore, e in particolare violazione di legge – art. 54 l. 289 del 2002, art. 1 e 3-septies d.lgs. 502 del 1992, D.p.c.m. 29 novembre 2001, allegato 1, lettera H. d.lgs n. 109 del 1998 art. 3, comma 2 ter. Violazione di legge – DPCM 14 febbraio 2001 allegato 1.**

Gli atti impugnati e gli atti presupposti di cui gli stessi sono promanazione, contengono gravi profili di illegittimità e pertanto devono essere annullati.

**La eventuale compartecipazione al pagamento delle spese di ricovero dell'utente.**

**Nulla è dovuto dalla Sig.ra Marzi, e nulla era dovuto dal Sig. YYY a titolo di compartecipazione ai costi della propria degenza.**

Come visto *supra*, secondo la normativa nazionale all'utente può esser richiesta una “**eventuale compartecipazione**” al costo della prestazione. Il legislatore nazionale, e ovviamente quello regionale, rimandano al d.lgs. 109 del 1998, normativa che individua in via generale le modalità con cui si determinano criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Detta normativa include nella valutazione – sempre in via generale – anche i redditi prodotti dai familiari appartenenti al solo nucleo familiare del richiedente la singola prestazione. **Con la legge n. 130 del 2000 il legislatore tuttavia ha creato una deroga a questo principio generale per le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave e ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali.** Il legislatore ha, infatti, ritenuto che per queste specifiche situazioni non si debba conteggiare anche il reddito dei familiari, ma esclusivamente quello del soggetto richiedente. Tale previsione normativa è contenuta all'art 3, **comma 2 ter del d.lgs n. 109 del 1998**, che prevede che la determinazione della situazione economica del richiedente tali prestazioni sociali agevolate debba avvenire tenendo in considerazione “la situazione economica del solo assistito”.

Così modificando la norma, ha demandato ad un successivo DPCM – mai emanato - l'ulteriore regolamentazione della materia. **La mancata emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri del suddetto DPCM ovviamente non altera la natura cogente della disposizione di legge.** Qualsiasi altra interpretazione che abbia come scopo quello di paralizzare l'efficacia della norma, giustificando così la violazione della stessa, non ha alcun pregio giuridico. **Difatti, per la gerarchia delle fonti del diritto, la mancata adozione di un provvedimento di secondo grado non può in alcun modo comportare né la sospensione dell'efficacia di una norma di primo grado, tantomeno “posticiparne” l'entrata in vigore a data da destinarsi. Tanto più laddove quest'ultima, per come formulata, è chiara e direttamente applicabile.**

In altri procedimenti pendenti presso questo stesso Tribunale, (fra cui a titolo di esempio r.g. 1264/08), il Comune di Firenze aveva sostenuto – in ordine alla *ratio* della deroga contenuta all'art. 3 comma 2 ter della 109/98 – che l'intenzione del legislatore fosse quella di limitare ai soli casi di permanenza dell'assistito presso il proprio domicilio l'applicazione della stessa. In realtà il tenore letterale della norma non lascia intendere ciò. Al contrario pone in luce una duplice finalità: quella di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e quella di evidenziare la situazione economica del solo assistito nel computo delle quote. Altra lettura non è

possibile tanto meno quella qui' prospettata secondo cui cio' si riferirebbe ai soli servizi domiciliari. E' lo stesso articolo che indica il proprio campo di applicazione: le prestazioni sociali erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo.

Ben consapevoli della rilevanza **politica, sia economica che finanziaria**, della corretta applicazione della normativa da parte dei Comuni, appare necessario sottolineare come le scelte regolamentari operate dal Comune di Firenze si fondino su parametri illegali, in aperto contrasto con la normativa di settore, che vietando ai Comuni di chiedere denaro ai parenti dei degenti pone una chiara indicazione, seppur indiretta, sulla imprescindibilita' di prevedere nei **bilanci** comunali congrue e idonee somme destinate a tale scopo.

Merita infine evidenziare come prive di alcun pregio giuridico siano le argomentazioni dei Comuni d'Italia, e del Comune di Firenze in particolare (si veda ad esempio nel procedimento 1264/07 pendente innanzi a questo stesso Tribunale, gia' menzionato *supra*), che giustifica le richieste di denaro ai parenti sulla base di un principio solidaristico **"intrinsecamente logico e ragionevole"**. Tale logicita' si scontra frontalmente con l'art. 3 comma 2 ter della 109/98 che dice esattamente il contrario e piuttosto individua come "logico e ragionevole" escludere i redditi dei parenti dal computo dei redditi per le RSA per le SOLE categorie di soggetti piu' deboli (anziani ultrasessantacinquenni e handicappati gravi non autosufficienti) e per il SOLO servizio sociosanitario PIU' COSTOSO. Tutti gli altri servizi sociosanitari sono disciplinati dalla legge con criteri di compartecipazione che tengono conto del reddito del nucleo familiare.

**La ratio della legge e' allora chiara: garantire alle categorie piu' deboli servizi altrimenti per loro inaccessibili economicamente, e nondimeno indispensabili.**

**La materia, del resto, e' stata oggetto di numerose pronunce istituzionali, dottrinali e giurisprudenziali.** In primo luogo all'interrogazione dell'on. Donatella Poretti del 28 marzo 2007 (Doc. 29), il sottosegretario Antonio Gaglione ha risposto ammettendo l'inadempimento del Governo e promettendo future determinazioni (Doc. 30); esaustivi e completi sulla materia sono inoltre diversi pareri di difensori civici delle Regioni e dei Comuni (Docc. 31-39), di esponenti del mondo accademico (Doc. 40) nonche' pareri dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali (Docc. 41-43).

Similmente si e' pronunciata la giurisprudenza amministrativa che ha annullato un regolamento comunale difforme dalla legge citata: *"...Considerato che, nella parte in cui viene valorizzata la "situazione economica del solo assistito", la norma da ultimo citata puo' essere direttamente applicata, anche a prescindere della mancata adozione del DPCM in essa previsto, trattandosi di prescrizione immediatamente precettiva, che non necessita' di disposizioni attuative di dettaglio"* (TAR Sicilia – Sez. distaccata di Catania, n. 42 del 11 gennaio 2007, Doc. 44); conformemente il Giudice di Pace di Bologna: *"[...] ove si accedesse alla tesi prospettata dall'amministrazione opposta si giungerebbe al risultato di consentire in caso di inerzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri la disapplicazione di una legge ordinaria"* (Giudice di Pace di Bologna, sentenza n. 3598 del 12 ottobre 2006, (Doc. 45); **Consiglio di Stato, ordinanza 2594/08 del 16 maggio 2008 su appello proposto dal Comune di Firenze all'ordinanza del TAR Toscana,**

sez. II n. 43/08 del 17 gennaio 2008 (Doc. 46); Consiglio di Stato, ordinanza 3938/08 del 18 luglio 2008 su appello proposto dai ricorrenti all'ordinanza del TAR Lazio-Roma, sez. II (doc. 47); TAR Toscana, sez. III, Ordinanza n. 733/07 del 7 settembre 2007 (doc. 48) TAR Toscana, sez. II, Ordinanza n. 43/08 del 17 gennaio 2008, (Doc. 49); TAR Milano, ord 602/08 (Doc.50); sent. Trib. Lucca 174/08 (doc. 51); Sentenza Tar Lombardia n. 303/08 del 7 febbraio 2008 (Doc. 52); Ordinanza del Tar Lombardia – Sez. Brescia n. 836 del 28 novembre 2008 (doc. 57); Ordinanza 926/08 Tar Lombardia del 19 giugno 2008 (doc. 58).

Illegittimamente, dunque, sono stati richiesti i redditi al Sig. ZZZ e alla sua famiglia, che non dovevano esser inclusi nel computo della quota parte a carico della Sig.ra XXX per la propria degenza in Rsa, ne' in quella del Sig. YYY.

Similmente, e' illegittimo, e pertanto deve essere annullato, il "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali" emanato con Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 19/04 del 18.01.1999 e n. 652/144 del 03.05.1999, modificate dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 553/95 del 05.06.2000, n. 1271 del 20.12.2001 e n. 130 del 21.12.2004. L'intero regolamento infatti poggia sull'illegittimo presupposto del computo dei redditi dei familiari nella determinazione della quota in compartecipazione a carico dell'utente, ed in particolare i seguenti articoli: Art. 5, "criteri generali per la determinazione dell'intervento economico integrativo comunale"; art. 6 "la definizione di nucleo familiare convenzionale ristretto e di nucleo familiare dei figli"; art. 7 "Indicatore della situazione economica", art. 8 "Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale"; Allegato 1 "Definizione dell'indicatore della situazione economica". Regolamento che, almeno in queste sue disposizioni va annullato in quanto viola apertamente la legge (Se legga in proposito Tar Lombardia n. 303/08 del 7 febbraio 2008).

Ne' e' applicabile al caso di specie il "Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Firenze". I due Regolamenti del Comune di Firenze - il "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali" emanato con Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 19/04 del 18.01.1999 e n. 652/144 del 03.05.1999, modificate dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 553/95 del 05.06.2000, n. 1271 del 20.12.2001 e n. 130 del 21.12.2004 e il "Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Firenze" emanato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 108 del 11 aprile 1994 e successive modifiche - coesistono in un **rapporto di genere a specie**, e cio' si evince *ictu oculi* da una lettura sinottica dei due testi. Il regolamento "quadro" e' quest'ultimo, che disciplina genericamente i servizi sociali usufruibili nel comune di Firenze, dedicando alla degenza in RSA l'art. 6. Il secondo regolamento disciplina esclusivamente, ed in maggior dettaglio, proprio questo servizio. E sebbene quest'ultimo sia intitolato "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali" non si applica ai soli anziani, ma a tutti i soggetti che "in seguito a fatti morbosi, situazioni di grave disagio e processi di invecchiamento" non possono provvedere a se stessi. **La dizione e' pressoché identica a quella dell'art. 6**

del regolamento generale in materia di servizi sociali, titolato “Interventi per la non autosufficienza”, che destina i servizi di RSA a persone che “in seguito a fatti morbosi o a processi di senescenza” non sono in grado di provvedere a se stessi.

Nel caso di specie pertanto, il regolamento applicabile e' quello specifico, per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali; e comunque, anche indipendentemente dal regolamento applicato, **il provvedimento finale comunque viola la legge**, nella misura in cui come previsto dall'art. 3 comma 2 ter della l. 109/98 i soggetti handicappati gravi partecipano con il solo loro reddito. La ricorrente, dunque, **invalida civile al 100%** ai sensi della legge 104/1992 come risulta dai documenti depositati concorre con il suo solo reddito. I redditi della signora Marzi, sono, come visto, pari a circa 900,00 euro mensili derivanti da una esigua pensione di reversibilita' e dall'indennita' di accompagnamento. Semmai una compartecipazione fosse dovuta, lo sarebbe in relazione a questa sola somma. **Ma a ben vedere, neanche cio' puo' costituire reddito sul quale parametrare la contribuzione della sig.ra Marzi, per i motivi che seguono.** E le medesime considerazioni valgono altresì per il Sig. YYY e nella sua posizione nei confronti di Comune e Rsa, per il quale, come visto, e' stato chiesto al figlio Marco di versare l'intera indennita' di accompagnamento in via retroattiva, successivamente al decesso.

#### **Sui redditi esclusi dal calcolo ISEE**

Il D. Lgs. 109/98 – esplicitamente richiamato dall'art. 25 della L. 328/2000 ai fini della verifica della condizione economica dei soggetti che chiedono l'erogazione di servizi sociali – inoltre dispone all'art. 2 comma 4 che “L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1”, al quale vanno aggiunti i valori del patrimonio immobiliare e mobiliare. Nella lettera a) della sua prima parte la tabella 1 valorizza da un lato “il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali ...”, e dall'altro (lettera b) il reddito delle attività finanziarie. L'art. 34 comma 3 del D.P.R. 601/73 dispone che sussidi corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti da IRPEF, è evidente dunque che tali provvidenze, fra cui costituiscono entrate non computabili nella determinazione dell'I.S.E.E.

Potrebbe ingannare l'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 109/98 che contempla la possibilità di prevedere – accanto all'ISEE – “criteri ulteriori di selezione dei beneficiari”. *“Al riguardo la giurisprudenza ha già rilevato che i predetti “criteri ulteriori” debbono correttamente intendersi come criteri aggiuntivi che prescindono dalla valutazione del reddito, già puntualmente disciplinato nella sua composizione (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I – 7/2/2008 n. 303). “Accanto all'argomento letterale – ammettendo il legislatore parametri “ulteriori” e dunque distinti da quelli già previsti – rileva il Collegio che sotto il profilo logico sussisterebbe una contraddizione se la norma consentisse di reinserire il criterio del reddito laddove esso risulta già specificamente compreso ed analiticamente disciplinato nell'ISEE. Sotto altro punto di vista, è poi ragionevole ritenere che gli Enti*

*locali possano enucleare nuovi indici idonei a rivelare un “surplus” di ricchezza accumulata e disponibile, della quale tenere conto ai fini della determinazione della capacità contributiva: esulano certamente da tale ambito le entrate di cui si discute – di natura assistenziale ed indennitaria – le quali appaiono insuscettibili di incrementare significativamente il benessere economico dei beneficiari, per il loro valore complessivamente modesto in rapporto agli sforzi indispensabili per sopperire alle condizioni psico-fisiche precarie del proprio congiunto, destinatario di cure e di interventi che contemplano spese talvolta superiori ai redditi medesimi (cfr. T.A.R. Umbria – 6/2/2002 n. 271)”. (sent. Tar Brescia n. 350/2008).*

Ad ulteriore chiarimento della norma, nel 2001, l'Inps, soggetto deputato alla gestione della Banca dati relativa al calcolo ISEE, interveniva con circolare n.153 del 31.07.2001, fornendo le prime istruzioni agli operatori. Ivi si chiarisce che **“Restano quindi escluse le prestazioni previdenziali, nonche', per esplicita previsione normativa, alcune prestazioni sociali, come l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale, la pensione e l'assegno di invalidita' civile, le indennita' di accompagnamento e assimilate.”** (doc. 53).

Anche in merito al punto in questione, i provvedimenti oggi impugnati, sono da considerarsi illegittimi e da annullare, perche' includono i redditi non computabili ai fini del calcolo dell'Isee o comunque della compartecipazione richiesta. Come visto, l'indennita' di accompagnamento della Sig.ra Marzi, cosi' come quella del marito, non poteva esser inclusa nel calcolo in questione. Si legga invece cosa prevede il regolamento applicato al caso di specie ed oggi impugnato, all'art. 1 dell' Allegato, sotto la rubrica “La definizione del reddito: “...*Altre entrate. Concorrono alla formazione della situazione economica anche categorie di entrate diverse da quelle considerate, anche se non imponibili Irpef, quali rendite, indennita' (fra cui quella di accompagnamento), sussidi, assegni di mantenimento...*”.

La sua situazione reddituale della ricorrente non e' destinata a non mutare in futuro. Per questo la sua contribuzione al costo del ricovero e', sotto un parametro di stretta legalita' oltre che di opportunita' sociale, **illegittima e illegale**. Ne deriva l'illegittimita' degli atti oggi impugnati che muovono dall'assunto contrario, dispongono diversamente, ovvero individuano indebitamente posizioni debitorie in capo alla ricorrente. Altrettanto dicasi in merito agli importi richiesti al Sig. YYY durante il ricovero e a quelli recuperati dal figlio successivamente alla morte del padre.

Si presente in ogni caso che ne' agli odierni ricorrenti, ne' al Dig. YYY e' mai stato chiesto il certificato del proprio ISEE, che il Comune di Firenze, evidentemente non ritiene di dover applicare nelle procedure amministrative in questione.

\*\*\*

**4. Illegittimita' per violazione della normativa di settore, violazione di legge –art. 54 l. 289 del 2002, art. 1 e 3-septies d.lgs. 502 del 1992, D.p.c.m. 29 novembre 2001, allegato 1, lettera H. d.lgs n. 109 del 1998 art. 3, comma 2 ter., art. 2 comma 6.**

**Violazione di legge – DPCM 14 febbraio 2001 allegato 1.**

**L'esclusione dei parenti nel concorso al pagamento delle rette di ricovero in Rsa.**

Come sono illegittime le richieste economiche avanzate nei confronti della sig.ra XXXe nei confronti del Sig. YYY, parimenti illegittime, sotto altri profili che andremo ora ad analizzare, sono le richieste economiche fatte nei confronti del figlio, odierno ricorrente. Il legislatore ha infatti scelto di escludere i parenti dalle vicende economiche del pagamento di somme relative alla prestazione, oltre che nel computo dei redditi per il calcolo ISEE; tale scelta e' altresì trasposta in una ulteriore norma dello stesso decreto, il cui scopo e' sgombrare il campo dai tentativi illegittimi da parte di RSA e Comuni di accollare ai parenti dette somme in quanto tenuti agli alimenti ai sensi del 433 e ss. c.c. Infatti, l'istituto civilistico dell'obbligo alimentare previsto agli artt. 433 e ss. c.c. e' diritto attivabile esclusivamente dal soggetto che versa in stato di bisogno, ovvero da chi ne fa le veci (tutore, amministratore di sostegno) e la sua determinazione, in caso di contrasti, spetta all'autorità giudiziaria. *In alcun modo, l'amministrazione pubblica o la RSA puo' sostituirsi all'interessato sia chiedendo direttamente ai parenti alcune a tale titolo, sia determinandone unilateralmente l'ammontare.* L'art. 2 comma 6 d.lgs n. 109 del 1998 prevede infatti che: "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e **non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata**". (Si vedano in merito le opinioni dottrinarie allegate ed i pareri dei difensori civici della Toscana, del Veneto, di Scandicci). Sono pertanto illegittime le richieste di Rsa e Comuni rivolte ai familiari della persona ricoverata a titolo di "obbligati agli alimenti".

Tanto chiara e' questa previsione che spesso i comuni d'Italia, nell'impossibilita' di contrastarla, hanno addirittura tentato la reviviscenza di diritto abrogato, in particolare sostenendo la possibilita' di applicare a questi casi l'**art. 1 comma 3 l. 1580 del 1931**. E' allora per mero scrupolo che questa difesa intende chiarire quanto segue.

Tale norma, che prevedeva la possibilita' per le istituzioni di rivalersi sui familiari per le spese di ospedalizzazione e manicomiali, sia per quel che attiene la componente sanitaria che quella ospedaliera, fu abrogata implicitamente a seguito della legge n. 180 del 1978 che prevedeva la chiusura dei manicomi. Se cio' non bastasse, per le spese relative alla prestazione sanitaria tale norma venne abrogata dalla riforma della Sanita' con l'Istituzione del **Servizio sanitario nazionale** (l. 833/78), ed e' ormai assolutamente incoerente con il nuovo sistema. **Per quel che concerne la quota alberghiera**, la norma e' abrogata per sopravvenuta successione di leggi che hanno disciplinato diversamente la materia: per questo tipo di spese infatti la legge quadro sui servizi sociali **328/2000** espressamente richiama l'applicazione, in punto economico, della **109/98**.

Per tutti questi motivi gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati.

Il "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali" emanato con Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 19/04 del 18.01.1999 e n. 652/144 del 03.05.1999, modificate dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 553/95 del 05.06.2000, n. 1271 del 20.12.2001 e n. 130 del 21.12.2004, disciplina candidamente il

contrario, ed in particolare l'art. 5, "criteri generali per la determinazione dell'intervento economico integrativo comunale". Anche in queste sue parti l'atto amministrativo in questione e' illegittimo e da annullare, cosi' come da annullare sono gli atti che ne conseguono anch'essi oggetto della presente impugnativa, laddove applicabili o connessi al caso di specie.

\*\*\*

**5. Eccesso di potere – manifesta' illogicita' e irragionevolezza - Violazione di Legge – d.lgs. n. 109 del 1998, art. 2 comma 4**

**La signora XXX percepisce annualmente la somma complessiva di € 11000,00 circa; le somme richieste a titolo di compartecipazione al pagamento della quota sociale ammontano a circa € 19.000 euro annui, vale a dire quasi il doppio!!**

Le cifre parlano da se'. Secondo il Comune di Firenze la signora XXX dovrebbe pagare allo stesso circa il doppio degli emolumenti che percepisce. Cio' contravviene ad ogni ragionevolezza e ad ogni principio di equita' sociale, sanciti anche dagli artt. 32 e 38 della Costituzione, cosi' come contravviene alla ratio dell'intero quadro normativo del settore, il cui scopo e' rendere equa e razionale la distribuzione delle prestazioni sociali agevolate ai soggetti socialmente ed economicamente piu' deboli. E persegue tale scopo tutelando questa categorie attraverso la normativa quadro sui servizi sociali, sui livelli essenziali di assistenza, sulle soglie legali del minimo vitale, sulla disabilita' e sull'indennita' di accompagnamento, dettando criteri uniformi, e razionali, in relazione alle reali condizioni economiche dell'assistito.

**L'art. 24 della l. 328 del 2000, ossia la legge quadro sui servizi sociali (e dunque a fortiori per la materia socio – sanitaria, ove maggiore e' il bisogno e la debolezza di chi chiede aiuto al servizio pubblico), stabilisce che la quota in compartecipazione deve esser tale da conservare in capo al richiedente un importo pari al 50% del reddito minimo di inserimento. Tale e' la cosiddetta soglia del minimo vitale.**

E proprio in quest'ottica sono esclusi dal calcolo ISEE l'indennita' di accompagnamento, cosi' come altri emolumenti assistenziali, in quanto redditi non imponibili ai fini IRPEF. Tale criterio e' dettato dallo stesso Allegato 1, parte 1 lett. A del d.lgs. 109 del 1998.

L'irragionevolezza delle determinazioni del Comune e - ancor piu' grave - del Regolamento presupposto impugnato emerge dal tentativo di mistificare l'intero impianto normativo, che in prima battuta li vede obbligati al pagamento dell'intera quota sociale (DPCM 14 febbraio 2001 allegato 1), **salva la possibilita' di determinare una**

**“eventuale” quota di compartecipazione a carico dell'utente.** Nonostante il dettato normativo sia chiaro e preciso, questa disposizione viene cosi' recepita nel Regolamento fiorentino, all'art. 4: "l'amministrazione comunale garantisce un intervento economico a favore di coloro che [...] **non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale** della retta di ospitalita' giornaliera" e ancora all'art. 8 "La misura **dell'intervento economico integrativo, concesso dall'amministrazione comunale, e'** stabilita in base alla differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta di ospitalita' giornaliera e la capacita' di provvedere alla sua copertura integrale".

Assistiamo - in buona sostanza - al rovesciamento dei criteri di ripartizione economica

delle quote: chi "eventualmente" compartecipa non e' piu' il cittadino, ma il Comune!  
Analoghe considerazioni valgono anche nella posizione del Sig. YYY, che durante il ricovero in Rsa Canova percepiva un reddito annuo complessivo di circa 12000,00 euro e gli veniva richiesto circa 19000,00 euro!

\*\*\*

**Le restituzioni dovute per l'indebito corrisposto dai ricorrenti e il risarcimento del danno.**

Quanto sin qui esposto giustifica le richieste di annullamento degli atti illegittimi oggi impugnati per le violazioni elencate. Ma giustifica altresì le richieste di restituzione delle somme versate dai ricorrenti alla Rsa Canova, sia alla A.s.p. Montedomini che a Punto Service Cooperativa Sociale. Somme, come visto a rigor di legge, corrisposte illegittimamente e *sine titulo* e che costituiscono pagamento indebito che pertanto deve essere restituito agli stessi come diritto patrimoniale consequenziale da coloro che lo hanno indebitamente percepito ovvero come risarcimento del danno a carico dei responsabili ed effettivi debitori (Comune di Firenze). Come già detto infatti le spese per la degenza della signora XXXe del Sig.ZZZ sono a carico del SSN per il 70% ovvero il 50% (a seconda che le prestazioni siano di natura prevalentemente sanitaria piuttosto che sociale), e del Comune di Firenze per il restante 30% ovvero il 50%. Nel caso di specie, come ben chiarito, non è prevista dalla legge nessuna compartecipazione da parte dei genitori degenti, né tanto meno del figlio Marco. Pertanto tali somme devono essere restituite dagli enti gestori del servizio sociosanitario di Rsa Canova che le hanno indebitamente percepite dal soggetto sbagliato e solidalmente dal Comune di Firenze che era tenuto al pagamento per l'intero importo della quota sociale, ovvero a titolo di risarcimento del danno inflitto ai ricorrenti.

Non v'è dubbio infatti che, non solo vi è colpa dell'amministrazione per gli esborsi effettuati indebitamente, ma v'è pure dolo, preordinazione. L'intera vicenda si inquadra nel tentativo, purtroppo riuscito in molta parte dei comuni di Italia, di scaricare sull'utenza costi che l'amministrazione comunale *ritiene di non potersi permettere*. Come? Con regolamenti, procedure, convenzioni illegittime e con l'ausilio delle strutture convenzionate che siglano patti in frode alla legge col cittadino che gode del pubblico servizio. Tale inequivoco comportamento **illecito**, posto in essere con atti illegittimi ha causato e causa **danno ingiusto** ai ricorrenti e al defunto Sig.ZZZ che deve essere integralmente risarcito, con rivalutazione monetaria e interessi legali, da parte del Comune di Firenze, in solido con gli enti convenzionati che hanno – consapevolmente - percepito l'indebito, compiendo atti e mettendo in opera comportamenti (quali ad esempio quelli di cui all'impugnativa odierna) finalizzati alla realizzazione dell'illecito di cui in narrativa.

Il Sig. ZZZ e la Sig.ra XXX, in qualità di unici eredi del Sig. YYY, agiscono in questa sede, oltre che per i rimborsi o per il risarcimento del danno ad ognuno di loro spettanti, anche per far valere i diritti creditorî del defunto padre e marito, per quanto indebitamente da lui corrisposto alla A.s.p. Montedomini - Rsa Canova.

In definitiva, e fatti salvi eventuali salvi errori di calcolo,

- **la sig.ra XXX, secondo la propria quota stabilita dal Comune di Firenze** ha indebitamente corrisposto e se ne chiede la condanna alla restituzione o al risarcimento **22.651,06 euro** di cui 20.574,19 corrisposti alla A.s.p. Montedomini e 1049,81 alla Point Service Cooperativa Sociale, e un deposito cauzionale di 1027,00 euro versato all'atto di ingresso in Rsa Canova;
- **il sig. YYY, secondo la propria quota stabilita dal Comune di Firenze** ha indebitamente corrisposto e se ne chiede la condanna alla restituzione o al risarcimento in favore degli eredi odierni ricorrenti in ragione della meta' per ciascuno, **8910,23 euro** corrisposte alla A.s.p. Montedomini, comprensivi di euro 988,00 a titolo di deposito cauzionale versato all'atto di ingresso in Rsa Canova;
- **il sig. ZZZ, secondo le proprie quota stabilita dal Comune di Firenze,** ha indebitamente corrisposto e se ne chiede la condanna alla restituzione o al risarcimento di una somma complessiva di **46.018,71 euro** di euro 32.458,12 euro per la degenza della madre in Rsa canova (di cui 1968,70 euro alla Punto Service e 31489,42 alla A.s.p. Montedomini), 7922,23 euro come compartecipazione al costo della quota sociale per la degenza del padre in Rsa Canova versate alla A.s.p. Montedomini e 5638,36 euro a titolo di rimborso dell'indennita' di accompagnamento del medesimo corrisposte al Comune di Firenze.

---

**La sopravvenuta legge della Regione Toscana n. 66 del 2008**

Ne' la recente legge regionale n. 66 del 2008, istitutiva del fondo regionale per la non autosufficienza, muta in alcun modo il quadro normativo sin qui' delineato.

**L'approvazione di tale legge si inserisce, ad avviso di questa difesa, nel (vano) tentativo di rendere legittimi i regolamenti comunali** dei comuni toscani che – **in contrasto con la normativa nazionale** – prevedono il computo dei redditi dei parenti

per la determinazione della quota in compartecipazione dell'utente, nonche' il computo degli emolumenti previdenziali e assistenziali che – come visto – la legge esclude.

Non e' un caso che il procedimento di approvazione della legge stessa sia stato accelerato dalla pendenza avanti a questo stesso Tribunale di precedenti ricorsi aventi medesimo oggetto, cosi' come non e' un caso che l'approvazione finale della 66 del 2008 sia avvenuta a pochi giorni di distanza dal deposito della sentenza n. 2535/08 del Tar Toscana. Merita precisare (doc. 59 bozza di pdl con allegato note del difensore civico regionale) che il discusso articolo e' stato oggetto di chiare critiche in tal senso nel corso di approvazione della legge, in particolare dal difensore civico della Regione Toscana, che ha espresso parere negativo all'approvazione dell'art. 14 nella formulazione attuale evidenziando l'illegalita' della norma e l'inevitabile contenzioso che ne sarebbe seguito. L'art. 14 della legge 66 del 2008, che ad una prima lettura appare in pieno contrasto con la normativa statale gia' menzionata, fonda la propria ragion d'essere sulla inerzia statale nella determinazione dei LIVEAS (livelli essenziali di assistenza sociale) dando per intendere al lettore disattento che le prestazioni di inserimento di persone handicappate gravi e anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti in RSA siano non gia' prestazioni socio-sanitarie bensì prestazioni di “mera” assistenza sociale, materia – quest'ultima – di esclusiva competenza regionale ai sensi dell'art. 177, comma 4 Cost.

**Questo sarebbe il percorso logico della Regione Toscana: se tali prestazioni hanno carattere esclusivamente sociale, ben puo' la Regione nella propria piena ed esclusiva autonomia legislativa stabilire i propri criteri fondamentali in relazione a quali prestazioni fornire e a quali condizioni economiche, ignorando l'esistente legislazione statale (che dunque non avrebbe alcuna ragione di esistere!).**

\*\*\*

Quanto appena detto ben si comprende se si legge la legge regionale Toscana alla luce della novella del Titolo V della Costituzione che attribuisce in via **esclusiva** allo Stato la potesta' normativa in materia di **“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”** (art. 117, comma 2, lett. m) e di previdenza sociale (art. 117, comma 2, lett. o) ed individua come materie di legislazione concorrente la **tutela della salute** (art. 117, comma 3).

**La legge 66 del 2008 comporta due gravissime violazioni costituzionali. La prima violazione concerne l'art. 117 comma 2 lett. m) Cost.**

Le prestazioni sociosanitarie di degenza in RSA per handicappati gravi e ultrasessantacinquenni non autosufficienti sono livelli essenziali sia sanitari che sociali, rientrando sia nei LEA (si veda supra) sia nei LIVEAS (art. 22 l. 328 del 2000). La violazione commessa dalla Regione Toscana consiste in buona sostanza nell'ignorare che tali prestazioni siano LEA, a componente sanitaria e a competenza legislativa concorrente, erroneamente ritenendo che essi rientrino nei soli LIVEAS, e dunque di esclusiva competenza legislativa regionale.

Così non è. E da ciò consegue **la seconda violazione del dettato costituzionale, in particolare dell'art. 117, comma 3 che attribuisce competenza concorrente fra Stato e regioni nella materia della tutela della salute.** Le prestazioni in questione sono infatti Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria individuati con dpcm del 29.11.2001, la cui disciplina ricade appunto nella categoria “tutela della salute”. Le medesime prestazioni sono poi state ritenute dal legislatore nazionale altresì Livelli Essenziali di Assistenza Sociale. I due concetti ben possono convivere: il fatto che la degenza in RSA comporti prestazioni di carattere sociosanitario (LEA) alla persona ben può convivere con altri tipi di servizi – questa volta sociali (LIVEAS) – che si possono prestare alla stessa persona degente nella medesima struttura. **Rientrerà allora fra le prestazioni sociosanitarie l'assistenza alla persona malata consistente nei tipici servizi offerti da questo genere di strutture (prestazione oggetto del presente giudizio);** rientreranno nei servizi sociali alla persona altri tipi di servizi più prettamente sociali, quali la compagnia all'anziano piuttosto che l'organizzazione di eventi ricreativi ecc.

Entrando ora nel dettaglio della legge 66 del 2008, essa istituisce, **nel rispetto della 328 del 2000 e in attuazione della 41 del 2005 LR**, il fondo per la non autosufficienza (art. 1), finanziato (art. 2) da:

- fondo sanitario regionale;
- fondo sociale regionale;
- fondo nazionale assistenza persone non autosufficienti.

Al finanziamento di questo fondo **non partecipano direttamente i comuni** (art. 4) che invece concorrono con risorse proprie secondo una serie di criteri enucleati nella legge stessa. La finalita' del fondo (art. 1) e' quella di **“sostenere ed estendere il sistema pubblico dei servizi sociosanitari integrati a favore delle persona non autosufficienti, disabili e anziane [...]”**. Merita infine evidenziare il dettato dell'art. 14 della stessa legge, che cosi' recita: **“[...] In via transitoria e in attesa della definizione dei LIVEAS sono previste forme di compartecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo livelli differenziati di reddito e patrimoniali definiti da apposito atto regionale di indirizzo, tenendo conto dei principi in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto 31 marzo 1998, n. 109 [...]. Nelle more della definizione dei LIVEAS, l'atto di indirizzo regionale che deve definire i livelli differenziati di reddito e patrimoniali attiene ai seguenti criteri generali: [...] b) nel caso di prestazioni residenziali oltre alla situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, determinata secondo il metodo isee sono computate le indennita' di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e assistenza; c) la quota di compartecipazione dell'ultrasessantacinquenne e' calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado”**.

Abbiamo ritenuto fondamentale riportare l'intera dizione dell'articolo poiche' ad una attenta lettura il secondo comma sembrerebbe contraddire non solo altra norma della stessa legge (nella specie, l'art. 14, comma 1, che si rifa', correttamente, alla disciplina di cui al d.lgs. 109 del 1998 – con particolare riguardo ai criteri per la compartecipazione di cui al gia' menzionato art. 3 comma 2 ter), ma addirittura sembrerebbe contraddire lo stesso art. 3 comma 2 ter del d.lgs 109 del 1998, secondo il quale la determinazione della situazione economica del richiedente le prestazioni sociali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave nonche' a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti **debba avvenire tenendo in considerazione la situazione economica del solo assistito**. In riferimento alla lett. b) dell'art. 14, merita sottolineare come esso ricomprenda anche il computo di emolumenti e indennita' di natura previdenziale e assistenziale, che come abbiamo gia' visto sono esclusi dai computi delle rette a carico degli utenti.

Appare allora evidente come **l'unica lettura possibile costituzionalmente orientata debba giungere alla seguente conclusione**. La legge 66 del 2008, lungi dal voler modificare l'art 47 della LR 41 del 2005 (attualmente in vigore), nonche' (sarebbe assurdo!) la normativa nazionale in materia di LEA, disciplina in realta' altro, cioe' la costituzione di **un ulteriore fondo cui il cittadino puo' accedere. Fondo, che nulla ha a che vedere direttamente con la quota sanitaria, a carico delle Asl, e con quella sociale a carico dei comuni, tanto meno con i criteri di determinazione delle quote di cui al citato art. 3 comma 2 ter d.lgs 109 del 1998**.

**Qualsiasi altra lettura contrasterebbe apertamente con il dettato costituzionale dell'art. 117.** Se non si accedesse all'unica lettura possibile costituzionalmente orientata, la legge in oggetto tenterebbe, invano, di destare confusione fra gli operatori del diritto sovrapponendo le categorie di LEA (livelli essenziali di assistenza) e LIVEAS (livelli essenziali di assistenza sociale), lasciando intendere che questi ultimi non siano assolutamente definiti, e che pertanto le prestazioni sociosanitarie di degenza in residenze sanitarie assistenziali non siano prestazioni “sociosanitarie” ma soltanto prestazioni “sociali”; e cio' al fine di eludere il dettato costituzionale che vede di **competenza esclusiva** del legislatore nazionale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, lett. m) e di **competenza concorrente** la tutela della salute. Il goffo tentativo della legge 66 del 2008 consiste nel voler ritenere tali prestazioni meramente sociali, in modo **da svincolarsi completamente da qualsiasi vincolo legislativo statale** per poter far ricadere la materia nel comma 4 dell'art. 117 Cost: “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.

Invero, se la determinazione dei livelli essenziali e' di esclusiva potestà legislativa statale (cui lo stato ha ottemperato con i d.p.c.m. 29 novembre 2001 e 14 febbraio 2001), la disciplina delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientra nelle materie in cui la competenza è concorrente tra Stato e Regioni, materie nel cui ambito la potestà legislativa delle Regioni trova un limite nelle leggi-quadro o leggi-cornice.

Per sgombrare il campo da eventuali fraintendimenti, si sottolinea come il legislatore nazionale abbia ampiamente chiarito che le prestazioni oggetto del presente giudizio rientrano fra i LEA, come da combinato disposto degli art. 54, l. 289 del 2002, artt. 1 e 3 septies d.lgs. 502 del 1992, d.p.c.m. 29 novembre 2001 allegato 1, lett. h, d.p.c.m. 23.04.2008 nonché – in relazione alla suddivisione della compartecipazione fra Asl e comuni d.p.c.m. 14 febbraio 2001, **definendo la degenza in RSA per persone handicappate gravi e ultrasessantacinquenni non autosufficienti “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria [...] caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria”**, e specificando nel d.p.c.m. Del 2001 che rientrano fra i livelli essenziali di assistenza anche le **“prestazioni sanitarie di rilevanza sociale, ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella socioassistenziale non risultano operativamente distinguibili”**.

Si specifica come qualsiasi altra lettura contrasterebbe con il dettato costituzionale dell'art. 117 anche per cio' che concerne la lett. b) dell'art. 14 della l.r. 66 del 2008. La materia previdenziale e' competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. o), e le Regioni non possono con proprie norme “deviarne” la destinazione. L'art. 14 lett. b) puo' essere allora inteso solo quale criterio per l'accesso non già alle determinazioni della quota sociale, ma al – diverso ed ulteriore – accesso al nuovo Fondo per la non autosufficienza.

**Ad ulteriore conferma della su descritta lettura costituzionalmente orientata della legge 66 del 2008, giova ricordare che tale legge non ha abrogato ne' modificato**

**l'apparato normativo regionale in ordine alle prestazioni socio-sanitarie, che mantengono saldi nella legge della Regione Toscana n. 41 del 2005, art. 47 e all'art. 7 della legge regionale Toscana n. 57 del 2007 la necessita' di adeguamento dei regolamenti comunali "ai criteri definiti a livello generale in materia di valutazione della situazione economica dei beneficiari" e dunque ai criteri di cui agli artt. 3, comma 2 ter e 2, comma 6 del d.lgs. 109/98.**

\*\*\*

E se anche – per mero scrupolo difensivo – si volesse ritenere corretto l'inserimento di tali prestazioni fra i soli LIVEAS, cio' nondimeno le norme contenute all'art. 14 della legge 66 del 2008 sarebbero incostituzionali. Sebbene infatti la riforma costituzionale del Titolo V sia successiva all'entrata in vigore della legge 328 del 2000, tale legge ben puo' esser riletta alla luce del nuovo quadro costituzionale.

I livelli essenziali (LIVEAS inclusi) trovano tutela nella lettera m dell'art 117, nei diritti civili e sociali quale competenza dello Stato, ritenuti esigenze unitarie sovranazionali. Si tratta di una previsione posta a garanzia dell'effettiva tutela dei diritti sociali e del principio di uguaglianza sostanziale tra gli individui, tesa a impedire che l'autonomia regionale si traduca in forti disuguaglianze territoriali nelle prestazioni sociali e in contenuti deteriori per la cittadinanza sociale dovuti unicamente al luogo di residenza. È quindi essenzialmente a questa norma che è destinato il compito di realizzare un equilibrio tra le ragioni dell'autonomia e quelle dell'unità, tra le esigenze della differenziazione e quelle dell'uniformità, nell'ambito di quelle materie, come l'assistenza sociale, in cui le competenze legislative e amministrative finalizzate all'attuazione del diritto sociale sono decentrate verso regioni ed enti locali.

Piu' che di competenza per materia si tratta di competenza di sistema (o, per usare le parole della Corte Costituzionale "trasversale"). Quindi al legislatore nazionale spetta l'individuazione dei LIVEAS, in via di legislazione esclusiva, mentre alle regioni spettano, in questo quadro, le modalita' organizzative, gli standard da adottare per raggiungere l'obiettivo della garanzia delle prestazioni. Se cosi' e' la regione non puo', nemmeno nelle more di una determinazione dei LIVEAS piu' dettagliata rispetto a quella di cui alla legge 328 del 2000, fissare suoi criteri illegittimi rispetto alla normativa vigente, cosi' invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale, ma attenersi a quanto gia' previsto dallo Stato.

L'art. 22 della legge 328 del 2000 l'assistenza definisce infatti i LIVEAS:

*"Fermo restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonchè le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili: [...]*

*"g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonchè per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di*

*limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;*". L'art. 8 della stessa legge, che ben consente una rilettura dello stesso nella chiave della riforma costituzionale prevede: "[...] *Funzioni delle regioni: [...] l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera g )*,". E il richiamato art. 18, comma 3, lett. g) prevede: "*Il Piano nazionale indica: [...] g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;*"; così come esplicito richiamo alle norme del d.lgs. 109 del 1998 e' effettuato altresì dall'art. 25 della legge 328.

E' dunque indubbio che le regioni non possano derogare alle disposizioni di cui al d.lgs. 109 del 1998.

Merita da ultimo sottolineare che vi siano regioni "virtuose" (se virtuoso puo' definirsi chi applica la legge) che rispettano la 109 del 1998 e hanno emanato in tema di residenze sanitarie assistenziali una normativa che, come prevede il legislatore statale, commisura la quota a carico dell'utente sulla base del suo solo reddito, come ad esempio la Regione Piemonte e la Regione Marche.

\*\*\*

*Per concludere sul punto, delle due l'una: o si interpreta la legge della Regione Toscana n. 66 del 2008 come istitutiva di ulteriori fondi e servizi che vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti, senza alcuna pretesa di soppiantare la disciplina statale di computo delle quote a carico dell'utente per l'ingresso e la permanenza in RSA, o le citate norme di detta legge presentano gravi profili di incostituzionalità. Nel caso l'III.mo Tribunale adito non ritenesse plausibile una lettura costituzionalmente orientata della legge 66 del 2008, emergerebbe la necessità di sottoporre alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 14 in relazione agli articoli 23, 32, 38 e 117 Cost.*

---

---

### ***Sulla richiesta di sospensiva***

Si ritiene che in punto di ***fumus boni iuris*** valgano ampiamente le deduzioni di diritto sin qui svolte. Merita inoltre evidenziare come numerosi TAR si siano già espressi, anche molto recentemente, in casi analoghi (*in primis*, **Consiglio di Stato, ordinanza 3938/08 del 18 luglio 2008 su appello proposto dai ricorrenti all'ordinanza del TAR Lazio-Roma, sez. II; Consiglio di Stato, ordinanza 2594/08 del 16 maggio 2008 su appello proposto dal Comune di Firenze all'ordinanza del TAR Toscana, sez. II;** n. 43/08 del 17 gennaio 2008; TAR Toscana, sez. III, Ordinanza n. 733/07 del 7 settembre 2007, Ordinanza del TAR Toscana, sez. II, Ordinanza n. 43/08 del 17 gennaio 2008; Tar Lombardia – Sez. Brescia n. 836 del 28 novembre 2008 (doc. 57).

Similmente in punto di ***periculum in mora***, appare evidente la sproporzione fra gli emolumenti percepiti annualmente dalla signora XXX (circa 11000,00 euro all'anno) e le somme richieste dall'amministrazione (€ 19.000,00 euro circa) di cui la signora non dispone. Quanto al ***periculum in mora*** relativo alla posizione del figlio si tenga presente l'ingente somma mensile che gli e' richiesta e per la quale oltre le 1000,00 euro mensili, che lo stesso e' intestatario di un immobile sul quale grava un mutuo (doc. 25) e che per

far fronte ai debiti e agli indebiti pagamenti si e' visto costretto a chiedere un finanziamento. Inoltre, l'atteggiamento minatorio e penalmente rilevante sotto un profilo di minaccia grave, estorsione, violenza privata, interruzione di pubblico servizio, ha costretto il ricorrente e il suo congiunto a sottoscrivere pseudo impegnative fuorilegge e a subire costantemente la minaccia di dimissione coatta della Sig.ra Marzi. Tale situazione, oltre che economicamente drammatica ha risvolti gravi anche da un punto di vista psicologico ed esistenziale. Non essendovi purtroppo alcuna prospettiva clinica di miglioramento, dal momento che la malattia della Sig.ra XXXe' incurabile e progressivamente degenerativa, si rende impossibile ogni tipo di assistenza domiciliare, tanto da rendere impraticabile qualsiasi altra soluzione terapeutica rispetto al ricovero in Rsa. Cio' significa che ogni mese che passa, in assenza di un provvedimento che sospenda la protrazione delle illegalita' descritte, i ricorrenti si troveranno sotto scacco e dovranno far fronte ai pagamenti non dovuti.

Tutto cio' premesso, si

**chiede**

a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale,

**in via cautelare, in tesi:**

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ed in particolare della determinazione o delibera o comunque dell'atto amministrativo del Comune di Firenze e/o della Punto Service Cooperativa Sociale in qualita' di gerente il servizio socio sanitario di Rsa Canova, con il quale si aggiorna il contributo dovuto per il pagamento della quota sociale per il ricovero in Rsa Canova della Sig.ra Marzi, a carico dei ricorrenti, come risulta dalle comunicazioni del 22 novembre 2008 e del 26.11.2008, effettuate da parte della Coop. Sociale Punto Service, a firma del Direttore responsabile Dott. Francesco Biondi (doc. 3 e 4) e per l'effetto ordinare la sospensione delle richieste di pagamento per le future rette relative alla degenza della signora XXXnei confronti della stessa e del figlio odierni ricorrenti, nonche' per le fatture emesse e non pagate in passato alla A.s.p. Montedomini per la degenza della Sig.ra Marzi;

**in via cautelare, in ipotesi:**

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ed in particolare della determinazione o delibera o comunque dell'atto amministrativo del Comune di Firenze e/o della Punto Service Cooperativa Sociale in qualita' di gerente il servizio socio sanitario di Rsa Canova, con il quale si aggiorna il contributo dovuto per il pagamento della quota sociale per il ricovero in Rsa Canova della Sig.ra Marzi, a carico dei ricorrenti, come risulta dalle comunicazioni del 22 novembre 2008 e del 26.11.2008, effettuate da parte della Coop. Sociale Punto Service, a firma del Direttore responsabile Dott. Francesco Biondi (doc. 3 e 4) e per l'effetto ordinare alle amministrazioni convenute di determinare per il futuro la compartecipazione dell'utente secondo i parametri di legge;

**Nel merito, in tesi:**

- accogliere il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati come in epigrafe indicati e per l'effetto accertare che nulla e' dovuto a titolo di compartecipazione al pagamento della quota sociale per la degenza della signora XXXin RSA da parte di entrambi i

ricorrenti, per il passato e per il futuro;

- ordinare al Comune di Firenze, all'A.s.p. Montedomini e alla Punto Service Cooperativa Sociale A.r.l. la restituzione delle somme fin qui' pagate dai singoli ricorrenti rispettivamente per ciascuna quota parte, corrisposte sia per la degenza della Sig.ra Giovanna XXX che per quella del Sig. YYY, come disposta dai provvedimenti del Comune di Firenze, così come indicate in narrativa, ovvero la somma maggiore o minore che emergerà dall'istruttoria di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legale maturati dal di' del pagamento; e ciò sia a titolo di restituzione di indebito che di risarcimento del danno.

**Nel merito, in ipotesi:**

- accogliere il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati come in epigrafe indicati e per l'effetto ordinare all'amministrazione competente la rideterminazione delle somme dovute per il futuro a titolo di compartecipazione al pagamento della quota sociale per il ricovero della Sig.ra XXX, secondo i parametri di legge;

- ordinare al Comune di Firenze, all'A.s.p. Montedomini e alla Punto Service Cooperativa Sociale A.r.l. la restituzione delle somme fin qui' pagate dai singoli ricorrenti rispettivamente per ciascuna quota parte, corrisposte sia per la degenza della Sig.ra Giovanna XXX che per quella del Sig. YYY, come disposta dai provvedimenti del Comune di Firenze, così come indicate in narrativa, ovvero la somma maggiore o minore che emergerà dall'istruttoria di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legale maturati dal di' del pagamento; e ciò sia a titolo di restituzione di indebito che di risarcimento del danno.

**In via istruttoria, nel merito,** si chiede sin d'ora che il Tribunale adito voglia

disporre/ordinare l'esibizione ai resistenti di tutti gli atti impugnati e in particolare:

- della determinazione o delibera o comunque dell'atto amministrativo del Comune di Firenze e/o della Punto Service Cooperativa Sociale in qualità di gerente il servizio socio sanitario di Rsa Canova, con il quale si aggiorna il contributo dovuto per il pagamento della quota sociale per il ricovero in Rsa Canova della Sig.ra Marzi, a carico dei ricorrenti, come risulta dalle comunicazioni del 22 novembre 2008 e del 26.11.2008, effettuate da parte della Coop. Sociale Punto Service, a firma del Direttore responsabile Dott. Francesco Biondi (doc. 3 e 4);

- della determinazione o delibera o comunque dell'atto amministrativo del Comune di Firenze e/o della Punto Service Cooperativa Sociale in qualità di gerente il servizio socio sanitario di Rsa Canova, con il quale si determinano le dimissioni della Sig.ra XXX, di cui alla comunicazione effettuata al Sig. ZZZ in data 30 dicembre 2008 (doc. 26), ricevuta per raccomandata ar il 2 gennaio 2009

- della convenzione siglata fra la **Cooperativa Sociale a.r.l. Punto Service e l'Asl 10 di Firenze in merito alla gestione della Rsa Canova e del relativo servizio socio sanitario** di cui alla comunicazione del 26.11.2008 (doc.4);

- della convenzione siglata fra la **Cooperativa Sociale a.r.l. Punto Service e il Comune di Firenze in merito alla gestione della Rsa Canova e del relativo servizio socio sanitario** di cui alla comunicazione del 26.11.2008 (doc.4);

Con riserva di ulteriori produzioni documentali. **In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite.**

Si allegano sin d'ora i seguenti documenti:

1. Nomina amministratore di sostegno
2. Certificato di morte del Sig. YYY
3. Comunicazione di variazione della quota sociale della retta a carico dell'utente del 22 novembre 2008
4. Comunicazione di variazione dei costi di compartecipazione al costo della retta per la permanenza in Rsa Canova del 26 novembre 2008
5. "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali" del Comune di Firenze
6. "Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Firenze"
7. Certificazione medica sulla grave malattia della Sig.ra Marzi
8. Invalidita' civile della Sig.ra Marzi
9. Certificazione dei benefici di cui alla legge n. 104/1992
10. Invalidita' civile del Sig. YYY
11. Referto della commissione di accertamento della non autosufficienza Sig. YYY
12. Referto della commissione di accertamento della non autosufficienza sig.ra Marzi
13. Determinazione della quota di compartecipazione della sig.ra XXX
14. Determinazione della quota di compartecipazione del Sig. YYY
15. Determinazione della quota di compartecipazione del Sig. ZZZ
16. Fatture pagate per la degenza dei Sig.ri YYY e XXX
17. Cud e prospetto pensione e indennita' della Sig.ra Marzi
18. Cud e prospetto pensione e indennita' del Sig. YYY
19. Nuova determinazione della quota di compartecipazione del Sig. YYY del 30 maggio 2006)
20. Lettera di richiesta indennita' di accompagnamento retroattiva e piano di ammortamento – 20bis. Dichiarazione del coobbligato Sig.ra Paola Pinzauti
21. Pagamento degli arretrati dell'indennita' di accompagnamento
22. Depositi cauzionali effettuati all'A.s.p. Montedomini
23. Lettera di comunicazione di cambio di gestione servizio socio sanitario
24. Contratto di locazione – assegnazione alloggio popolare
25. Finanziamenti richiesti dal Sig. ZZZ per pagare la quota sociale dei genitori e mutuo della propria casa d'abitazione.
26. Comunicazione di disdetta e dimissione della Sig.ra XXXdalla Struttura
27. Pagamento fatture novembre e Dicembre 2008 emesse da Punto Service e nuova fattura del gennaio 2009
28. Richiesta di accesso agli atti
29. Interrogazione parlamentare dell'on. Donatella Poretti del 28 marzo 2007
30. Risposta all'interrogazione parlamentare del 19 aprile 2007
31. Parere del difensore civico della Regione Marche

32. Parere del difensore civico del Comune di Jesi del 6 luglio 2004
33. Parere del difensore civico della Regione Marche
34. Parere del difensore civico della Regione Marche
35. Parere del difensore civico della Regione Toscana del 13 aprile 2004
36. Parere del difensore civico della Regione Veneto del 13 gennaio 2004
37. Parere del difensore civico della Regione Toscana del 16 febbraio 2004
38. Parere del difensore civico di Scandicci del 23 febbraio 2006
39. Parere Difensore Civico Regione Veneto del 3 aprile 2008
40. Articolo di Massimo Dogliotti, prof. Di diritto civile presso l'Universita' di Genova –  
Magistrato della Corte d'Appello di Genova
41. Nota del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2006
42. Nota del Garante per la protezione dei dati personali
43. Nota del Garante per la protezione dei dati personali
44. TAR Sicilia – Sez. distaccata di Catania, n. 42 del 11 gennaio 2007
45. Giudice di Pace di Bologna, sentenza n. 3598 del 12 ottobre 2006
46. Consiglio di Stato, ordinanza 2594/08 del 16 maggio 2008 su appello proposto  
dal Comune di Firenze all'ordinanza del TAR Toscana, sez. II
47. Consiglio di Stato, ordinanza 3938/08 del 18 luglio 2008 su appello proposto dai  
ricorrenti all'ordinanza del TAR Lazio-Roma, sez. II
48. Ordinanza del TAR Toscana, sez. III, Ordinanza n. 733/07 del 7 settembre 2007
49. Ordinanza del TAR Toscana, sez. II, Ordinanza n. 43/08 del 17 gennaio 2008
50. Tar Lombardia-Milano, Ordinanza n. 602/08
51. Sentenza 174/08 Tribunale di Lucca
52. Sentenza Tar Lombardia n. 303/08 del 7 febbraio 2008
53. Circolare INPS del 31 luglio 2001
54. Tar Emilia Romagna, ordinanza n. 755/08;
55. Tribunale di Firenze, sentenza n. 3527/08;
56. Cass. SS.UU. Civili 28.04.2004 n. 8102;
57. Ordinanza del Tar Lombardia – Sez. Brescia n. 836 del 28 novembre 2008.
58. Ordinanza n. 926/08 Tar Lombardia del 19 giugno 2008
59. Bozza Pdl con commenti

Si dichiara che, ai fini del versamento del contributo unificato, la controversia e' di valore indeterminato.

Firenze, 16 gennaio 2008

Avv. Emanuela Bertucci

Avv. Claudia Moretti

## MANDATO ALLA LITE

I sottoscritti

- **Sig.ra XXX**, nata a Vinci (Fi) l'....1931, residente in Firenze, .... C.F. .... rappresentata legalmente dal figlio, Sig. Sig. ZZZ, nato a Firenze il ....1955, residente in Sesto Fiorentino (FI), ....., C.F. .... nella qualita' di amministratore di sostegno, in proprio e nella qualita' di erede del Sig.ZZZ ....., nato a Firenze il .../1923 deceduto in data .....2006;
- **Sig. ZZZ**, nato a Firenze il .....1955, residente in Sesto Fiorentino (FI), .., C.F. ....., in proprio e nella qualita' di erede del Sig.ZZZ ....., nato a Firenze il ....1923 deceduto in data .... 2006;

### **conferiscono mandato giudiziale**

agli avv. Emanuela Bertucci e Claudia Moretti del foro di Firenze, con studio in Firenze, Borgo Pinti 75/R, conferendo alle stesse, anche disgiuntamente, ogni piu' ampia facolta' di legge, compresa quella di farsi sostituire in udienza, rinunciare agli atti, transigere e conciliare la causa, riscuotere somme, impugnare successivi provvedimenti connessi al presente giudizio depositando motivi aggiunti e motivi nuovi, in ogni fase e grado del presente giudizio. Eleggono domicilio presso lo studio delle stesse, in Firenze, Borgo Pinti 75/R, presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni, al numero di fax 055 2345709.

La presente procura e' conferita anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196 del 2003 dichiarando di essere state edotte sulle modalita' e finalita' di utilizzazione dei dati e prestando ai delegati ampio consenso al trattamento degli stessi.

Firenze, 16 gennaio 2009

ZZZ

in qualita' di amministratore di sostegno della madre, Sig.ra XXX

ZZZ

sono autentiche

Avv. Claudia Moretti

Avv. Emanuela Bertucci